


**cbsm****Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale**

NUOVO DISTRETTO IRRIGUO DEL PARTEOLLA-LOTTO1

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	02.2022	Emissione	Defraia	Spano	Mandras
1					
2					
3					
GRUPPO DI LAVORO: R.U.P.: ing. Corrado Defraia PROGETTAZIONE: ing. Andrea Mandras ing. Mauro Spano agr. Paolo Podda geol. Pasqualino Littera geol. Stefano A. Corda geom. Corrado Costa geom. Giovanni Dessì geom. Stefano Torrigiani		TITOLO: ELABORATI TECNICI Schema di contratto (art. 42 d.P.R. n. 207/2010)		TAVOLA N°: RE014-AM SCALA: -	

		PROGETTISTI: ING. ANDREA MANDRAS ING. MAURO SPANO

**NUOVO DISTRETTO IRRIGUO DEL PARTEOLLA
- LOTTO 1 -**

CUP. PROV0000021899

Schema di contratto

CONTRATTO D'APPALTO	5
CAPO I - NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE	7
Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	7
Art. 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	7
Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO	8
Art. 5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE.....	9
Art. 6 ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO	11
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	13
Art. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	13
Art. 8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	14
Art. 9 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.	14
Art. 10 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO.....	15
Art. 11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	16
Art. 12 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA – DIRETTORE DI CANTIERE.....	16
Art. 13 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	17
CAPO III - TERMINE PER L'ESECUZIONE	18
Art. 14 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	18
Art. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	18
Art. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE	19
Art. 17 PENALI IN CASO DI RITARDO	20
Art. 18 PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	20
Art. 19 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	22
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
Art. 21 DANNI DA FORZA MAGGIORE	22
Art. 22 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO.....	23
Art. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	24
Art. 24 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO.....	24
Art. 25 PAGAMENTI A SALDO	25
Art. 26 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	26
Art. 27 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	27
Art. 28 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI.....	27
Art. 29 VARIAZIONE DEI PREZZI (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4).....	27
Art. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28

Art. 31	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	28
CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE		29
Art. 32	GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	29
Art. 33	ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....	29
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....		32
Art. 34	VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	32
Art. 35	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	32
Art. 36	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	33
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		34
Art. 37	NORME DI SICUREZZA GENERALI	34
Art. 38	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	34
Art. 39	PIANI DI SICUREZZA	34
Art. 40	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	35
Art. 41	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	35
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....		37
Art. 42	LAVORI A CORPO	37
Art. 43	LAVORI IN ECONOMIA	37
Art. 44	VALUTAZIONE DEI COMPENSI A CORPO -	38
Art. 45	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE	38
Art. 46	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	38
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		40
Art. 47	SUBAPPALTO	40
Art. 48	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	43
Art. 49	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE 44	
CAPO X - DISPOSIZIONI SU ESPROPRI E SERVITÙ'		45
Art. 50	ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA.....	45
Art. 51	OTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, etc.....	45
CAPO XI - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA.....		46
Art. 52	INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO E CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI.....	46
Art. 53	DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA	46
Art. 54	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE (ONERI DI CONTRATTO).....	46
Art. 55	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.....	53

CAPO XII - MANODOPERA	55
<i>Art. 56 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....</i>	<i>55</i>
CAPO XIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	56
<i>Art. 57 COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO</i>	<i>56</i>
<i>Art. 58 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 59 CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 60 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....</i>	<i>57</i>
CAPO XIV - ULTERIORI DISPOSIZIONI	59
<i>Art. 61 CUSTODIA DEL CANTIERE.....</i>	<i>59</i>
<i>Art. 62 CARTELLO DI CANTIERE</i>	<i>59</i>
<i>Art. 63 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.....</i>	<i>59</i>
<i>Art. 64 CONCLUSIONI</i>	<i>60</i>

CONTRATTO D'APPALTO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (art. 32_42 d.P.R. n. 207/2010)				
	IMPORTO FINANZIATO	€ 9.650.000,00
a1.1	LAVORI A CORPO	€ 6.350.000,00
	LAVORI A MISURA	€ -
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 6.350.000,00
a1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicur. non soggetti a ribasso			€ 91.971,07
a1.3	Oneri sicurezza agg. COVID-19 non soggetti a ribasso			€ 29.533,04
A)	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			€ 6.471.504,11
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
b1.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)	€ -
b1.2			tot.	€ -
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi-interferenze			€ 66.000,00
b3	Imprevisti			€ 66.689,12
b4.1	Acquisizione aree o immobili (indennizzi)			€ 25.000,00
b4.2	Spese tecniche frazionamenti e atti notarili			€ 15.000,00
b5	Accantonamento per aumento dei prezzi d.l. 4/2022	5,00%	di A)	€ 323.575,21
b6	Spese Generali progettazione ed esecuzione dell'opera <i>Prog.,CSP,Direzione, contab.,CSE, Collaudo, interni, attività per affidamenti esterni (rif. linee guida MIPAF D.M. 4080/2017 e smi)</i>	14,00%	di A)+b2+b4.1+b4.2+b11	€ 940.450,58
b7	Fondo art.113 Dlgs 50/2016 esmi	2,00%	di A)	€ 129.430,08
b8			tot.	€ 1.566.144,99
b9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 10.000,00
b10	Accert.i di lab. indagini geologiche, verifiche, consulenze, collaudi			€ 130.000,00
b11			tot.	€ 140.000,00
b12	I.V.A Su lavori e spese per affidamenti esterni	22,00%	di A)+b2+b4.2+b11	€ 1.472.350,90
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	b1.2+b8+b11+b12	€ 3.178.495,89
	TOTALE OPERA (A+B)			€ 9.650.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
PROVINCIA di CAGLIARI

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori del progetto denominato **"Nuovo Distretto irriguo del Parteolla – Lotto 1"**, Codice CUP: **PROV0000021899**;

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 00, del mese di _____, presso l'ufficio _____ della residenza _____, avanti a me _____, segretario _____ dell'unica, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- l'ing. _____, nato a _____ il giorno _____, C.F. _____, domiciliato per la carica in Cagliari alla Via Dante n. 254, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Vicario dell'Area Tecnico-Ambientale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, con sede legale in Cagliari in Via Dante n. 254, codice fiscale 80000710923, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli ai sensi di legge dal vigente statuto nonché in virtù del vigente "Piano di Organizzazione Variabile", approvato con deliberazione commissariale numero 78 in data 8 ottobre 2018, ed in virtù della nota del Presidente del Consorzio, prot. n. 8776 del 28.06.2019;

- il Sig. _____ nato/a _____ il _____, residente in _____, in qualità di _____, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, con sede in _____ codice fiscale e partita IVA n. _____, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri spettatigli ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

PREMETTONO

- che il Consorzio, con determinazione n. ____/20__ adottata dal Direttore Vicario dell'Area Tecnico-Ambientale in data _____._____, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di - **€ 6.471.504,11**, di cui **€ 121.504,11** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed ha disposto di addivenire all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, così come previsto dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il giorno _____, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente _____, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per l'importo pari ad € '_____'_____, oltre i costi per la sicurezza ammontanti ad **€ 121.504,11**, per un importo complessivo pari ad € '_____'_____,;
- che con _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;
- che ai sensi dell'articolo 4 del Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano costituire parte integrante del presente contratto:

**CAPO I -
NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE**

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1 L'Impresa, aggiudicataria dell'appalto di cui alle premesse e come sopra rappresentata, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di cui al progetto denominato **"Nuovo Distretto irriguo del Parteolla – Lotto 1"** in conformità alle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali allegati al contratto elencati nel successivo **articolo 6**, e **dichiara che, ai fini della formulazione dell'offerta ha effettuato tutte le verifiche, i computi e le stime necessarie per una corretta valutazione del prezzo offerto.**
- 2 L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 3 Il presente contratto vale anche per l'esecuzione delle varianti al progetto nonché per tutte le prestazioni complementari che in qualsiasi momento il Consorzio intendesse richiedere all'IMPRESA, fino al collaudo.

Art. 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 1 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO**

- 1 Il contratto d'appalto è stipulato a corpo, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs. 50/2016.
- 2 L'importo dei lavori è definito in **€ 6.471.504,11**, di cui **€ 121.504,11** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; il contratto è quindi inquadrabile come «contratto di rilevanza europea», come definito all'art. 3, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
- 3 L'importo dei lavori a corpo come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 4 Resta inteso che le variazioni di quantità di lavoro rispetto a quelle desumibili nel quadro di incidenza percentuale (riportato nell'elaborato computo metrico estimativo allegato al progetto) graveranno sull'Appaltatore, il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo, così come previsto negli elaborati

progettuali, per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

- 5 Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto dell'Amministrazione.
- 6 Nel caso in cui la D.L. disponesse in corso d'opera interventi per risolvere aspetti di dettaglio, che comportino eventuali addizioni o sottrazioni rispetto al progetto a base d'appalto, si procederà alla loro contabilizzazione applicando i prezzi unitari di contratto, opportunamente ribassati del ribasso d'asta percentuale offerto dall'appaltatore.
- 7 La valutazione a misura sarà rapportata alla quantità totale di progetto compensata a corpo per la relativa lavorazione omogenea, come meglio specificata all'art. 5 del presente contratto e la quantità percentuale così risultante sarà compensata in aggiunta o in diminuzione alla percentuale già liquidata, fermo restando quanto disposto dall'art. 106 del D.L. n. 50/2016 e s.m.i..
- 8 È espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i., comprensivo della quota parte di oneri della sicurezza necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19 (stimati in € 29'533,04) è fissato in € 121.504,11, non assoggettato a ribasso.
- 9 Gli oneri della sicurezza necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19 (stimati in € 29'533,04) potranno essere non riconosciuti qualora all'avvio dei lavori non trovasse più applicazione il relativo protocollo di emergenza sanitaria.
- 10 Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.

Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO

- 1 Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'Allegato A del predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
 - **categoria prevalente:**
 - OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione € 6.350.000,00**

Art. 5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	IMPORTI	Incid. %
LAVORI A CORPO euro	6'350'000,00	100.000
OPERA DI PRESA ENAS euro	35'467,29	0,559
CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro	7'333,32	0,115
PEZZI SPECIALI euro	7'333,32	0,115
PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro	28'133,97	0,443
APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro	28'133,97	0,443
LINEA P euro	1'648'083,01	25,954
CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro	1'227'439,04	19,330
CONDOTTE euro	1'103'479,85	17,378
PEZZI SPECIALI euro	123'959,19	1,952
SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro	210'849,63	3,320
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro	5'570,84	0.088
SCAVI E RINTERRI euro	77'318,89	1,218
RINFIANCO CONDOTTA euro	35'165,10	0,554
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro	22'488,28	0.354
CONFERIMENTI A DISCARICA euro	59'977,52	0.945
RECINZIONI euro	10'329,00	0.163
PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro	117'134,94	1.845
APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro	47'067,04	0.741
PUNTI DI CONSEGNA euro	70'067,90	1.103
POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro	92'659,40	1,459
POZZETTI euro	85'187,95	1,342

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Nuovo Distretto irriguo del Parteolla – Lotto 1

BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro	7'471,45	0,118
LINEA B euro	1'486'350,45	23,407
CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro	976'822,13	15,383
CONDOTTE euro	916'632,73	14,435
PEZZI SPECIALI euro	60'189,40	0,948
SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro	364'826,75	5,745
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro	24'596,89	0,387
SCAVI E RINTERRI euro	80'664,67	1,270
RINFIANCO CONDOTTA euro	35'310,98	0,556
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro	99'298,13	1,564
CONFERIMENTI A DISCARICA euro	59'539,08	0,938
RECINZIONI euro	65'417,00	1,030
PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro	77'831,92	1,226
APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro	35'791,18	0,564
PUNTI DI CONSEGNA euro	42'040,74	0,662
POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro	66'869,65	1,053
POZZETTI euro	61'681,48	0,971
BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro	5'188,17	0,082
DISPENSATORE 1 RAMO A euro	3'099'395,72	48,809
CONDOTTE E PEZZI SPECIALI euro	2'414'767,28	38,028
CONDOTTE euro	2'341'013,91	36,866
PEZZI SPECIALI euro	73'753,37	1,161
SCAVI RINTERRI E RIPRISTINI euro	486'022,15	7,654
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE euro	2'380,34	0,037
SCAVI E RINTERRI euro	235'636,02	3,711
RINFIANCO CONDOTTA euro	89'658,99	1,412
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI euro	32'477,48	0,511

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Nuovo Distretto irriguo del Parteolla – Lotto 1

CONFERIMENTI A DISCARICA euro	125'869,32	1,982
PUNTI DI CONSEGNA E APPARECCHIATURE euro	78'690,51	1,239
APPARECCHIATURE E ACCESSORI euro	36'649,77	0,577
PUNTI DI CONSEGNA euro	42'040,74	0,662
POZZETTI E BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro	119'915,78	1,888
POZZETTI euro	87'537,47	1,379
BLOCCHI DI ANCORAGGIO euro	32'378,31	0,510
TUTELA AMBIENTALE euro	49'633,55	0,782
BONIFICA RIFIUTI euro	49'633,55	0,782
CONFERIMENTI A DISCARICA euro	49'633,55	0,782
ONERI DI CONTRATTO euro	31'069,98	0,489
ONERI DI CONTRATTO euro	31'069,98	0,489
ONERI DI CONTRATTO euro	31'069,98	0,489
TOTALE euro	6'350'000,00	100.000

Art. 6 ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

RELAZIONI ED ELABORATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

RE01-GEN	Relazione generale descrittiva (art. 25_34 DPR 207/2010)
RE02-TEC	Relazioni tecniche e specialistiche, Idraulica, Agronomica, Geologica, (art. 26_35 DPR 207/2010)
RE03-ARC	Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 D.Lgs .50/2016)
RE04-AMB	Studio Preliminare Ambientale (D.G.R. N. 11/75 DEL 24.03.2021) e Relazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004)
RE05-CAL	Calcoli delle strutture e degli impianti, Blocchi di ancoraggio, Pozzetti (art. 29_37 d.P.R. n. 207/2010)
RE06-ECO	Elenco dei prezzi unitari (art. 41 d.P.R. n. 207/2010)
RE07-ECO	Analisi dei prezzi (art. 41 d.P.R. n. 207/2010)
RE08-ECO	Computo metrico estimativo (art. 42 d.P.R. n. 207/2010)
RE09-SIC	Quadro di incidenza della manodopera (art. 39 d.P.R. n. 207/2010)
RE010 - SIC	Piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera (art. 39 d.P.R. n. 207/2010)

Schema di Contatto – Progetto Definitivo - Esecutivo

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Nuovo Distretto irriguo del Parteolla – Lotto 1

RE011-SIC	Cronoprogramma (art. 40 d.P.R. n. 207/2010)
RE012 - SIC	Computo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 39 d.P.R. n. 207/2010)
RE013 - ECO	Quadro economico (art. 32_42 d.P.R. n. 207/2010)
RE014 - AM	Schema di contratto (art. 43 d.P.R. n. 207/2010)
RE015 - AM	Capitolato speciale d'appalto (art. 43 d.P.R. n. 207/2010)
RE016 - AM	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38 d.P.R. n. 207/2010)
RE017 - AM	Piano particellare (art. 31 DPR 207/2010)

TAVOLE ED ELABORATI GRAFICI

EG01-GEN	Corografia e inquadramento area Nuovo distretto irriguo, (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG02-GEO	Carta geologica, (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG03-GEN	Stato attuale infrastrutture irrigue, censimento e analisi colture (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG04-GEN	Planimetria e suddivisione in comizi del Lotto 1 (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG05-PLN	Planimetria di progetto linea P e linea B (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG06-PLN	Planimetria di progetto linea D1 (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG07-PRF	Profilo longitudinale linea P (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG08-PRF	Profilo longitudinale linea B (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG09-PRF	Profilo longitudinale linea D1 (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG10-CAT	Piano particellare Linea P e linea B (art. 31 d.P.R. n. 207/2010)
EG11-CAT	Piano particellare Linea D1 (art. 31 d.P.R. n. 207/2010)
EG12 SEZT	Sezioni tipo (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG13-POZ	Pozzetti tipo linea P e unità di consegna (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG14-POZ	Pozzetti tipo linea B-D1 (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG15-STR	Pozzetti tipo 3x3xH2 carpenteria (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)
EG16-STR	Pozzetti tipo 2x2xH2 carpenteria (art. 28_36 d.P.R. n. 207/2010)

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

- 1 L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, le vie d'accesso, la natura geologica del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatte discariche, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti dalla stessa.
- 2 È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire su tutti gli oneri a suo carico (relativi al presente contratto) nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo, per i quali è previsto un apposito compenso a corpo.
- 3 In conseguenza, il ribasso offerto sui prezzi a base di gara, sotto le condizioni del Contratto, del Capitolato e del progetto esecutivo, si intendono dunque formulati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
- 4 L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 5 L'Impresa, pertanto, dichiara di aver preso visione, con le modalità previste nella lettera di invito o nel bando di pubblico incanto, del progetto esecutivo dell'Amministrazione per la formulazione dell'offerta e che ha proceduto alle necessarie verifiche dei calcoli di progetto ed effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le lavorazioni di cantiere nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta. Per le cave di prestito e le discariche l'Impresa è libera di effettuare la scelta più opportuna tenendo in debito conto le difficoltà ed oneri relativi sia agli scarti di cava che alle distanze, ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori.
- 6 Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare o da asservire o in occupazione temporanea (prevista per una fascia di 5 m oltre i limiti stabiliti per l'esproprio), saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

Art. 8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- 1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2 In caso di norme del presente contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3 L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 9 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

- 1 In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, l'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite nel D. Lgs. 50/2016 e delle norme del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
- 2 L'Impresa si impegna inoltre:
 - a) all'osservanza delle vigenti leggi e delle norme stabilite dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche (già Servizio del Genio Civile) della Regione Sardegna;
 - b) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.
Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non avrà presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni.
 - d) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori oggetto del presente appalto (esempio: Casse Edili, etc.), come più dettagliatamente regolamentato nel successivo articolo 54.
 - e) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;
 - f) all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche e impianti telefonici;
 - g) all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate da competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di

- materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.
- h) all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime;
 - i) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, Reg.li, Prov.li, Comunali, dai Comandi Militari e dagli Enti vari concessionaria qualsiasi titolo di servizi pubblici che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione APPALTANTE, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Contratto;
 - l) delle disposizioni della legge 10/05/76 n.319 e seguenti normative, leggi e decreti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza;
 - m) D.M. LL.PP. 12/12/85 e s.m.i.- Norme Tecniche relative alle tubazioni;
 - o) DM 17.01.2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" - NTC 2018
- 3 L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 10 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
- a) il Capitolato speciale d'appalto ed i disciplinari tecnici allegati;
 - b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari, con le relative descrizioni e prescrizioni delle voci e dei lavori;
 - d) il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
 - e) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
 - f) il computo metrico estimativo;
2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- g) il "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE e 2004/25/UE", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;
 - h) l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) il Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti.
3. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto è data priorità alle prescrizioni contenute nei seguenti elaborati, nell'ordine in cui si trovano:
- 1. Elenco prezzi;
 - 2. Elaborati grafici;
 - 3. Disciplinari;

4. Capitolato Speciale d'Appalto;
5. Computo metrico estimativo.

Art. 11 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa vigente.

Art. 12 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. Il rappresentante dell'appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla stazione appaltante e dovrà dimorare permanentemente in località prossima ai lavori. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capi cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza, come disposto all'art.6 del Capitolato Generale e fatti salvi provvedimenti più severi. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della stazione appaltante e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e delle spese conseguenti.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3 e 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 15, 16 e 17 del D-M- 145/2000 e s.m.i.

CAPO III - TERMINE PER L'ESECUZIONE

Art. 14 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **quarantacinque (45) giorni** dalla registrazione del contratto stesso, salvo il caso previsto nel successivo comma 2.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, **non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15**, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, **prima dell'inizio dei lavori**, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. L'appaltatore trasmette, inoltre, l'originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC).
5. Ugualmente, prima dell'inizio di lavorazioni subappaltate, le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici ed il DURC.

Art. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 540 (cinquecentoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, considerando che l'approvvigionamento delle materie prime avverrà durante l'esecuzione del servizio di bonifica ordigni bellici.
2. Fuori dai casi di cui all'**Art. 16** del presente Contratto, il termine previsto può essere sospeso, per eventuali e specifiche ragioni riportate nel Contratto d'Appalto, dopo non meno di 30 giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 120 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. È stabilito in giorni 120 (centoventi) il tempo per l'esecuzione di tutte le attività per la bonifica degli ordigni bellici, la quale deve precedere la consegna dei lavori, ed è propedeutica all'esecuzione degli stessi.
4. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali delle interruzioni di attività del cantiere in occasione di Ferragosto o Natale nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole prevedibile nella zona.

5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione redatto dal direttore dei lavori deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

8. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

9. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

10. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori presentato dall'appaltatore.

12. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore ed al direttore dei lavori.

13. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più d'una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori o comunque quanto superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce all'appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale nella misura dello **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'**Art. 20**, in materia di risoluzione del contratto.

3. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

1 Premesso che l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, ciò a giudizio della Direzione non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Stazione appaltante, entro **15 giorni** dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori:

a) un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi

contrattuali di ultimazione predisposto dall'Ente appaltante con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

- b) Un cronoprogramma che conterrà l'avanzamento finanziario parziale e progressivo delle varie lavorazioni.

2 Il programma dei lavori dovrà contenere:

- a) La suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
- b) La data di apertura del cantiere, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) L'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali;
- d) La dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, ed in particolare degli impianti per la produzione dei calcestruzzi;
- e) La provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con i risultati di prove preliminari eseguiti con detti materiali;
- f) Le modalità del trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezione alle varie zone d'impiego;
- g) La designazione delle cave per l'approvvigionamento dei materiali ed un dettagliato e completo progetto dei cantieri, con l'indicazione di tutte le caratteristiche dei mezzi di lavori, di preparazione, di trasporto e di posa in opera dei materiali;
- h) Il progetto di ogni installazione, compresi gli elementi accessori quali gli alloggi per le maestranze ed i relativi servizi, le strade e le piste di cantiere.

3 Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i.

4 In ogni caso la stazione appaltante, sia prima dell'inizio che in corso dei lavori, potrà richiedere modifiche o aggiunte dei tipi, caratteristiche, quantità dei mezzi di lavoro nonché, delle installazioni, per le quali l'impresa appaltatrice dovrà presentare progetti supplementari. L'Impresa appaltatrice, peraltro, si impegna di accettare, anche in corso d'esecuzione, eventuali varianti del Programma Tecnico che l'Amministrazione potrà disporre, indipendentemente da qualsiasi circostanza, nell'interesse generale del lavoro.

5 In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 207

6 del regolamento generale D. Lgs. 50/2016.

7 In particolare, l'Impresa dichiara di aver preso chiara nozione delle opere di diversione provvisoria, si impegna ad attenersi strettamente ad esse, e dichiara di ritenerle idonee per la realizzazione del Programma Tecnico.

Art. 19 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa amministrazione;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Contratto d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 regola l'argomento relativo alla risoluzione del contratto.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'**Art. 17**, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

Art. 21 DANNI DA FORZA MAGGIORE

1. Resta convenuto in particolare che, durante tutto il periodo dei lavori e fino al collaudo, i danni alle categorie di lavoro sottoindicate saranno regolati dalle limitazioni e norme così specificate:
 - a) per gli scavi in genere, sia di sbancamento, che per fondazione, come per costruzione o sistemazione di canali, gli interrimenti dovuti a qualsiasi causa, anche ad eventi meteorici eccezionali, non saranno considerati come "danni di forza maggiore" quando il loro volume sia inferiore ad 1/10 (un decimo) del volume dello scavo già eseguito nel tronco del canale o nella parte dell'opera in genere, che siano stati direttamente interessati dall' interrimento. Sarà quindi pagata all'Impresa soltanto la rimozione delle materie eccedenti tale decimo, con il relativo prezzo d'elenco, maggiorato del 30%. Fa eccezione il caso dei canali dei quali sia previsto nell'elenco un eventuale apposito prezzo per lo spurgo e rimozione degli

- interrimenti, nel qual caso sarà applicato quest'ultimo prezzo, senza maggiorazioni;
- b) per i rinterri, i rilevati, le sponde dei canali e le pareti degli scavi in genere, non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le assolcature o i modesti franamenti localizzati, dovuti a qualunque causa;
2. Sono a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scosse nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
 3. L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.
 4. I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
 5. In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

Art. 22 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

- 1 L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
- 2 All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltante; se, a richiesta del l'appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggiori spese di assistenza.
- 3 Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
- 4 Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2016 e s.m.i. (L. n. 217/2010) e dalle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8/2010 e n. 10/2010.
2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.
3. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
5. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 24 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti (compresi gli eventuali lavori in economia), aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 1, **un importo non inferiore ad € 500'000,00** (€ cinquecentomila/00).
2. Entro i **45 giorni successivi** all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, e quanto di pertinenza entro i tempi previsti dall'art. 8 comma 4 della L. 120/2020, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l'indicazione della data.
Dall'importo complessivo saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:
a) la ritenuta dello 0.50%, di cui all'articolo 7 comma 2 del Capitolato Generale; tale ritenuta sarà liquidata, nulla ostando, in sede di conto finale;
b) l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.
3. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i **successivi 30 giorni** dalla consegna all'Amministrazione delle relative fatture, e quanto di pertinenza entro i tempi previsti dall'art.

8 comma 4 della L. 120/2020, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. Analogamente si procederà nel caso di emissione dell'ultimo S.A.L.
5. Non si provvederà all'emissione del S.A.L., pur avendo raggiunto l'importo di cui al precedente comma 1, qualora l'Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori i disegni esecutivi di tutte le opere realizzate, quotate con chiarezza e precisione, predisposti a totale cura e spese dell'impresa in conformità delle prescrizioni dell'**art 54** comma 14 del presente Contratto d'appalto. Ciò in quanto la mancata consegna di quanto sopra, che costituisce inadempienza contrattuale, non consentirebbe la predisposizione degli atti conseguenti, di competenza della direzione dei lavori, impedendo il puntuale riscontro dimensionale e quantitativo delle diverse categorie di lavoro realizzate rendendo quindi impossibile la compilazione dei documenti contabili prescritti a norma di legge.
6. Qualora l'Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori quanto indicato nell'**art. 54** del presente Contratto e cioè copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa, l'Amministrazione provvederà alla detrazione di cui al **comma 3 dell'art. 56** del presente Contratto.
7. Ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa (impresa aggiudicataria) via via corrisposti al sub-appaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. **Non si provvederà altresì all'emissione del certificato di pagamento se l'appaltatore non avrà trasmesso alla Stazione appaltante quanto richiesto nel comma precedente e nell'**Art. 49** del presente Contratto (copia delle fatture quietanzate dei pagamenti ai subappaltatori, etc.) relativi agli S.A.L. precedenti, salvo motivata giustificazione scritta. Nel caso in cui l'Amministrazione non ritenesse motivata la precedente giustificazione potrà essere applicata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, una ritenuta del 20% sui certificati di pagamento a titolo di garanzia per l'adempimento degli obblighi nei riguardi dei subappaltatori.**

Art. 25 PAGAMENTI A SALDO

- 1 Il conto finale dei lavori è redatto entro **90 giorni** dall'ultima fra le seguenti date:
 - a) data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;
 - b) termine perentorio eventualmente assegnato nel certificato di ultimazione per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
 - c) data di consegna della documentazione di cui all'art. 24 comma 5 del presente Contratto.

La contabilizzazione di eventuali lavorazioni di piccola entità, di cui al comma 1 dell'art. 12 del Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sarà effettuata in sede di conto finale.

- 2 Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
- 3 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di **20 giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Ciò ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera e) del citato Decreto n. 49/2018.
- 4 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
- 5 La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
- 6 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 26 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'**Art. 24** e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la consegna all'Amministrazione delle fatture relative ai certificati emessi e dell'eventuale polizza fideiussoria per lo svincolo delle ritenute di garanzia, e l'effettivo pagamento degli stessi certificati a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 27 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'**Art. 25**, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 28 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

- 1 L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni riportate nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei Disciplinari tecnici del progetto.
- 2 In conseguenza i prezzi, diminuiti del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:
 - a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
 - b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
 - c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
 - d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, degli eventuali rallentamenti nell'esecuzione degli scavi da eseguire alla presenza della Soprintendenza Archeologica e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo, diminuito del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.
- 3 Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 29 VARIAZIONE DEI PREZZI (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4)

- 1 In applicazione del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 art. 29 - in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno

superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre determinate con proprio decreto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Per le modalità e le limitazioni della compensazione si applica quanto enunciato nel richiamato decreto del 27 gennaio 2022 n. 4.

- 2 Fatto salvo quanto disposto dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, i prezzi per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione dei prezzi medesimi, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo.

Art. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1 Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Impresa Appaltatrice dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine l'Impresa, qualora abbia interessi da far valere notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dalla notifica.
- 2 L'Impresa appaltatrice **non potrà**, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che l'Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.
- 3 Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del lavoro possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, verrà attivata la procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 (accordo bonario per i lavori).
- 4 Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
- 5 Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Art. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.
3. Il contratto di cessione del credito, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della metà, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Il Consorzio potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Consorzio senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Consorzio; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'impresa si obbliga a consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale.
3. La suddetta polizza assicurativa - contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – dovrà prevedere:
 - a) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'IMPRESA, compresi i beni del Consorzio destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'IMPRESA è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice civile;
 - c) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: un importo pari all'importo contrattuale;
 - partita 2) per le opere preesistenti: pari a € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00);
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: pari a € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00);
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per un massimale pari ad **€ 500'000,00**, e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'IMPRESA debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'IMPRESA o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'IMPRESA, e loro parenti o affini, o a persone del Consorzio occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'IMPRESA o del Consorzio;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Consorzio autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all'Impresa qualora esegua o faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto della Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Amministrazione appaltante.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
7. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 35 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

- 1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente Contratto. Qualora nell'elenco prezzi, tra i prezzi offerti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 38 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 39 PIANI DI SICUREZZA

- 2 L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di e messo a disposizione dalla stazione appaltante, ai sensi nel D.Lgs. 81/25008.
- 3 Resta altresì salva la possibilità per l'Impresa di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, atti a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
- 4 Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volontà dell'Impresa di procedere alla realizzazione delle opere in maniera conforme alle previsioni contenute nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'Amministrazione appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano.

- 5 La proposta di integrazione del Piano dovrà essere in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Impresa richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del Piano di sicurezza dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, e dovrà inoltre recare la approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Impresa, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Impresa e dei rappresentanti della sicurezza.
- 6 Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione le adotterà con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e coordinamento, piano che verrà quindi inoltrato all'Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Impresa idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.
- 7 Il Piano di sicurezza sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
- 8 L'affidatario dei lavori principali è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
- 9 Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 40 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, **entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'**Art. 39** del presente Contratto, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 41 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di

associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. **Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 42 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. L'importo dei lavori da contabilizzare a corpo risulterà, ai fini dei pagamenti delle rate di acconto, dalla sommatoria dei prodotti delle incidenze delle singole di categorie di lavoro risultanti dalle tabelle per la percentuale di avanzamento delle stesse categorie di lavoro eseguite.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Il compenso a corpo per oneri di contratto, al netto del ribasso d'asta, verrà liquidato in una percentuale pari al 50% al completamento di quanto previsto **all'art. 54 commi 6, 38 e 51** del presente contratto, ed il restante 50% in quote proporzionali all'avanzamento dei lavori.

Art. 43 LAVORI IN ECONOMIA

1. Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Impresa è obbligata a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.
2. Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.
3. Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Impresa potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi elementari **al lordo del ribasso d'asta** riportati nell'Elenco Prezzi di progetto ovvero, in mancanza di questi, dai prezzi minimi riportati nell'ultimo disponibile Bollettino dei Prezzi dei materiali da costruzione ed affini della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, con esclusione della manodopera che verrà compensata secondo le rilevazioni della Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari, maggiorati del **26,50% (ventisei e cinquanta per cento)** per spese generali, utili d'Impresa ed ogni altro onere.

- 4 La valutazione di cui sopra dei lavori in economia si intende già comprensiva degli oneri per la sicurezza, in quanto tutte le prestazioni in economia sono compensate al lordo del ribasso d'asta.
- 5 Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.
- 6 Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera. Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.
- 7 Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Art. 44 VALUTAZIONE DEI COMPENSI A CORPO -

- 1 Compenso a corpo per tutti gli oneri generali e particolari di contratto, di cui all'art. **CBSM.32** dell'elenco prezzi unitari, verrà liquidato al 50% al compimento degli adempimenti previsti ai **commi 6, 38 e 51** dell'**art. 54** ed il restante 50% proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.
- 2 Compenso per gli oneri della sicurezza, fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d'asta, verrà liquidato in quote proporzionali all'avanzamento dei lavori.
- 3 L'importo dei lavori ed oneri compensati a corpo, di cui al soprastante punto 1, al netto del ribasso contrattuale, resta fisso ed invariabile: non spetteranno quindi all'impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale LL.PP., ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Art. 45 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

- 1 Per lavorazioni o somministrazioni su fattura si procederà secondo quanto disposto nell'articolo 14 comma 1 lettera b) del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018.
- 2 Su tali lavori non sono applicate le percentuali per oneri di sicurezza, spese generali ed utili di impresa, né alcun interesse per somme anticipate.
- 3 L'importo relativo verrà inserito direttamente nel S.A.L., senza iscrizione nel registro di contabilità, con l'emissione di specifico certificato di pagamento, sul quale non verranno applicate le trattenute di legge. Tali lavori potranno essere effettuati sempre che trovino capienza entro le somme previste per eventuali lavori in economia o su eventuali economie realizzate nell'ambito dei lavori appaltati.

Art. 46 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Gli eventuali manufatti e materiali vari il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti

in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'**Art. 24** del presente Contratto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'**Art. 24**, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 SUBAPPALTO

Si richiamano in materia di sub-appalto: l'art.105 del D.Lgs. 50/2016, le norme introdotte dal D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito in legge 12.07.1991 n. 203 nonché dall'art. 170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e s.m.i., il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. 32/2019 (DECRETO SBLOCCA CANTIERI), dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021 e tutte le altre norme vigenti all'atto dei lavori.

- 1 I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021)
- 2 Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. (terzo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

- 3 Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
- 4 I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- a) ~~l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto~~ (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021);
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) ~~il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80~~ (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021).
- 5 ~~Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.~~ (abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021).
- 6 ~~È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.~~ (abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021).
- 7 L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. (comma così modificato dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021).
- 8 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con

il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo). (primo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021).

- 9 L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 10 Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.L. n. 50/2016 .
- 11 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 12 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.L. n. 50/2016.
- 13 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- 14 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021)
- 15 Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 16 Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più

rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

- 17 I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 18 L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100'000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 19 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 20 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
- 21 È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.
- 22 Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui agli articoli 83, comma 1, e 84, comma 4, lettera d) del D.L. n. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite

Art. 48 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il **subappalto non autorizzato** comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE

- 1 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- 2 L'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa (impresa aggiudicataria) via via corrisposti al sub-appaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

**CAPO X -
DISPOSIZIONI SU ESPROPRI E SERVITU'**

Art. 50 ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

- 1 Tutti gli adempimenti per l'occupazione d'urgenza, asservimento, espropriazione e occupazione temporanea inerenti alla procedura espropriativa che dovesse essere all'uopo necessaria, sono direttamente svolti dalla stazione appaltante.
- 2 Resta inteso che in ogni caso le procedure espropriative e/o asservimento seguiranno le normative della Regione Autonoma della Sardegna, ed essere avviate tramite il Servizio Espropriazioni della Presidenza della Giunta Regionale.
- 3 Le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e di indifferibile esecuzione a tutti gli effetti di legge.
- 4 Ai fini delle occupazioni temporanee non previste e, pertanto, non direttamente svolte dalla stazione appaltante, l'impresa appaltatrice dovrà seguire le norme di cui alla legislazione vigente all'atto esecutivo dei lavori.

Art. 51 OTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, etc.

- 1 L'appaltatore dovrà ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni e simili, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, qualora gli stessi non siano già stati ottenuti dall'Amministrazione appaltante. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà comunicare a tutte le Amministrazioni interessate l'inizio dei lavori inerenti alle autorizzazioni ottenute.

CAPO XI - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA

Art. 52 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO E CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI

- 1 L'Impresa prende nota che **altre ditte potrebbero eseguire altri lavori nello stesso cantiere** e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori.
- 2 Per quanto riguarda **le interferenze con sottoservizi esistenti** (acquedotti, fognature, linee elettriche ed interrate, linee telefoniche, etc.) dovrà essere garantito il servizio durante l'esecuzione dei lavori secondo quanto riportato **all'art. 54 comma 20** del presente Contratto.
- 3 Inoltre, sarà onere dell'Impresa, una volta ultimati i lavori, provvedere a sistemare in maniera definitiva i sottoservizi esistenti assicurandone il loro servizio in maniera efficace.
- 4 Per quanto riguarda le restanti tipologie di interferenze si dovrà operare a regola d'arte in modo da assicurare il servizio a tempo indeterminato; le modalità di intervento verranno concordate di volta in volta con la Direzione Lavori.

Art. 53 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

- 1 L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica dei lavori ad **un ingegnere o ad un geometra di comprovata esperienza professionale** che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
- 2 La comunicazione del nominativo del predetto ingegnere o del geometra dovrà essere inoltrata all'Amministrazione **prima della consegna dei lavori stessi**.
- 3 Il predetto ingegnere o geometra dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Art. 54 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE (ONERI DI CONTRATTO)

Oltre agli oneri del Regolamento, a quelli del Capitolato Generale, a quelli previsti da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ed agli altri specificati nel presente contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1. tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Impresa, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione.
2. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro nonché le eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e Coordinamento e il piano operativo di sicurezza;

3. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione. Si intende inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;
4. tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori, per il collaudo delle condotte e per ogni altra necessità dell'Impresa, nonché la fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista degli stacci e vagli per granulometria degli inerti;
5. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari, e la guardiania dei locali, di attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;
6. l'impianto in località da stabilire dalla D.L. di **locale**, ad uso ufficio ed alloggio del personale di direzione e assistenza, munito di servizi igienici, arredato, illuminato, dotato di telefono fisso e climatizzato con pompe di calore di adeguata potenza; nonché una persona fissa, di gradimento della D.L., addetta alla gestione dei locali di cui sopra;
7. lo svolgimento, incluse le spese e gli oneri, nessuno escluso, di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, ENPI, ISPEL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni Comunali etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da realizzare. Allo scopo l'Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione fornirà all'Impresa aggiudicataria copia di tutte le autorizzazioni ottenute. Sarà cura dell'Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per conto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.
8. le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 224 "Oneri per l'esecutore nelle operazioni di collaudo" del regolamento DPR 207/2010;
9. la verifica dei calcoli statici ed elettrici, già eseguiti dall'Amministrazione in fase di progettazione esecutiva;
10. la verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, etc., che al riguardo fossero prescritti.
11. l'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche per la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno e l'esecuzione di prove in sito e/o laboratorio per la valutazione della idoneità delle eventuali strutture esistenti oggetto dell'intervento.
12. la verifica, l'eventuale perfezionamento dei tracciamenti già eseguiti dall'Amministrazione in fase di progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferiti alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, etc.
13. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le operazioni di consegna. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere (comprese le eventuali strade di servizio):
 - 13.a. tracciamento planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo quanto previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i risultati

di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali, fornite a cura e spese dell'Appaltatore, che saranno man mano consegnate integre alla Direzione Lavori per procedere al controllo delle operazioni relative alle espropriazioni.

13.b. L'Appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

13.c. livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo quanto previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla D.L. appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di tracciamento che verranno indicati dall'Amministrazione ed ai quali farà riferimento; a prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della Direzione dei Lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna;

13.d. picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la Direzione Lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto;

13.e. canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce se ammesso dalla Direzione Lavori) tra picchetto e picchetto;

13.f. livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;

L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente l'andamento delle opere. In caso di spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l'Appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.

Resta anche stabilito che l'Appaltatore, ove siano successivamente intervenute variazioni rispetto ai tracciati individuati così come detto in precedenza, dovrà poi sollecitamente far luogo, a sua cura e spese, e limitatamente alle opere interessate da dette varianti, agli adempimenti di cui ai precedenti commi b), c), d), e).

Nei casi ove le opere appaltate prevedano anche la esecuzione di uno o più tronchi di strade di servizio, l'Appaltatore, sulla base dei tracciati previsti in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, è tenuto parimenti a far luogo, a sua cura e spese, a tutti i necessari adempimenti, analogamente a quanto già specificato in precedenza onde si possa far luogo, tempestivamente, agli adempimenti previsti per fornire con la massima sollecitudine, gli elaborati esecutivi tra i quali, in particolare:

- planimetria, scala variabile 1:100 - 1:500 secondo le richieste della D.L., a curve di livello;
- delle mappe catastali e del piano particellare in scala 1:200 di cui al comma f) con i limiti della zona da occupare;
- profilo longitudinale, scala 1:100/1000, in asse;
- sezioni trasversali della strada, scala 1:100;
- piante e sezioni delle opere d'arte, in scala variabile 1:100 - 1:10, secondo le richieste della D.L..

Si precisa che, sotto il profilo catastale, le accennate operazioni di rilievi in campagna e di lavoro a tavolo potranno essere eseguite, a giudizio insindacabile della D.L., con la collaborazione dei tecnici del competente Ufficio Tecnico Erariale.

Resta infine stabilito che l'Impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le Amministrazioni

interessate effettuare saggi, accertarsi della esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno dell'Impresa Appaltatrice. Il benessere da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, per le canalizzazioni come per qualsiasi altra opera, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere.

14. la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, di due copie degli elaborati grafici e dei relativi file digitali in formato dwg e/o dxf delle opere eseguite in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con la ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovrà essere consegnata una copia su supporto magnetico in formato dwg e/o dxf più tre copie di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate.
15. l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 46/90 e dal DPR 547 e successive modificazioni ed integrazioni.
16. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo.
Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi relativi offerti;
17. la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare dell'apparecchiatura per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di densità in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;
18. **è fatto obbligo all'Impresa di far pervenire** entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo raccomandata AR, all'Amministrazione appaltante i dati relativi: alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche; ai mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio; ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione Lavori addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è altresì riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo.
19. tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva (oltre le aree da asservire, espropriare e in occupazione temporanea previste nel progetto esecutivo dell'Amministrazione) dei terreni occorrenti per l'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione

dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari; tutti gli indennizzi ai proprietari delle discariche, della cava e dei terreni dai quali saranno estratti tutti i materiali da costruzione, tutti gli oneri per l'esercizio delle cave, per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali;

20. provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennità di occupazione temporanea (oltre le aree da asservire, espropriare e in occupazione temporanea previste nel progetto esecutivo dell'Amministrazione), relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali atte e garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.). Inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà provvedere all'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
21. i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;
22. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso della materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime;
23. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, alla demolizione e ricostruzione dei muri di confine oltre la larghezza indicata nel progetto esecutivo, al ripristino e mantenimento delle recinzioni;
24. consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti alla costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture delle tubazioni, delle apparecchiature idrauliche, dell'impianto di produzione dei calcestruzzi e dei prefabbricati e l'esecuzione delle altre opere.
25. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta;
26. il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Amministrazione ed a visitatori anche in assenza di preavviso all'Impresa, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare una polizza assicurativa per un massimale pari ad **€ 250'000,00 (€ duecentocinquantomila/00)** a persona e ne comunicherà gli estremi alla D.L. entro venti giorni dalla stipula del contratto;
27. provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà dell'Amministrazione in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altra Ditta per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti

dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

28. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l'efficienza e la continuità di impianti, condotte, canali etc. che vengono ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
29. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore;
30. l'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo;
31. è riservato all'Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d'opera che dovranno rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. Le eventuali prestazioni di tali impianti e mezzi d'opera saranno pagate all'Impresa secondo quanto stabilito all'**art. 43** "Lavori in economia" del presente Contratto. Nessun compenso sarà riconosciuto all'Impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati.
32. le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie per proteggere dall'acqua gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause esterne. L'Appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle dette opere provvisorie che per la deviazione dei corsi d'acqua;
33. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
34. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
35. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
36. l'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;
37. l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. L'ottenimento, a richiesta dell'Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Amministrazione Appaltante;
38. la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e precisamente nelle località

che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, di 2 cartelli di cantiere così come stabilito nel successivo **articolo 62** del presente Contratto.

39. la sistemazione di tutte le aree, circostanti le opere eseguite e modificate dalle attività di cantiere, mediante il ripristino dello status quo al fine di ricostituire la continuità con il paesaggio circostante;
40. è fatto obbligo all'Impresa assuntrice di osservare nelle forniture e lavorazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera, la riserva del 30% prevista nell'art. 16 della legge 26.6.1965, n. 717 e nel Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967 n. 478. La presente clausola si applica anche in caso di sub-appalto. In conseguenza di tale obbligo le imprese assuntrici devono comunicare alla stazione appaltante, ogni tre mesi, e ogni volta che gliene viene fatta richiesta, l'elenco dei contratti stipulati, in concessione con appalti, per forniture e lavorazioni "riservate" e non "riservate" ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con la indicazione dell'importo del contratto, dell'Impresa contraente e, per quelle beneficiarie della riserva, del luogo ove hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi. Qualora le imprese appaltatrici affidino le forniture e le lavorazioni a imprese non beneficiarie della quota riserva, perché non hanno reperito imprese beneficiarie specializzate o che dispongono di adeguate attrezzature, devono informarne la stazione appaltante per la preventiva autorizzazione. Detta autorizzazione deve essere chiesta anche in caso in cui le forniture e le lavorazioni siano ritenute dall'Impresa assuntrice, non affidabili ad alcuna delle Imprese beneficiarie perché eccedenti la loro potenzialità o ritenute tecnicamente non frazionabili; o quando devono essere affidate a imprese non beneficiarie le forniture e le lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel già citato art. 16 della legge 26.6.1965, n. 717; e nel relativo regolamento 24 aprile 1967, n. 478.
41. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse.
42. l'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita;
43. provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori. L'Appaltatore è inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e a dotare gli stessi di mezzi strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni;
44. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione Appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;

45. tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'impresa;
46. gli oneri per tutti i controlli distruttivi e non sulle strutture principali, sulle tubazioni, sui pezzi speciali che saranno ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori;
47. tutti gli oneri relativi ai controlli del tipo ad ultrasuoni, alle relative registrazioni e ai controlli di tipo radiografico che andranno effettuati sulle sole saldature indicate insindacabilmente dalla Direzione Lavori;
48. gli oneri derivanti dall'eventuale rallentamento dell'esecuzione dei lavori nelle zone in cui è prescritta la presenza dei funzionari della Soprintendenza Archeologica in fase di esecuzione degli scavi. Il rimborso delle spese sostenute dalla stessa Soprintendenza è posto a carico dell'Ente;
49. tutti gli oneri, nessuno escluso, inseriti nel presente Contratto, nel Capitolato e nei vari disciplinari tecnici;
50. tutti gli oneri relativi alla redazione del documento di valutazione dei rischi (ex D.Lvo. n. 626/94 e s.m.i.), all'integrazione del Piano di sicurezza alle effettive modalità esecutive e al Piano operativo di sicurezza nonché l'effettuazione delle visite mediche ai sensi del citato D.L. n. 626/94 e s.m.i. e la convenzione del medico competente per l'intera durata dei lavori;
51. messa a disposizione per l'intera durata del cantiere e fino al collaudo definitivo delle opere di **due autovetture climatizzate nuove o a noleggio di cilindrata non inferiore a 1.400 cc.**, comprese la fornitura del carburante e dei lubrificanti necessari, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il provvedere alla stipula di contratto assicurativo R.C.A., compresi gli infortuni del conducente e dei trasportati e la garanzia Kasko. Tale fornitura dovrà essere concordata con la D.L. alla consegna dei lavori ed eseguita prima dell'effettivo inizio dei lavori stessi.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del seguente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire la propria offerta, ivi incluso il **compenso a corpo per oneri di contratto e per oneri della sicurezza**, i quali compensi a corpo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno quindi altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualità che l'Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 55 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

- 1 Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria, nei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.
- 2 L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in speciale modo negli scavi ed ancor più particolarmente per i depositi e l'uso degli esplosivi, sia garantita l'incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e

piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.

- 3 L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti e tutelatrici delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

CAPO XII - MANODOPERA

Art. 56 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'Appaltatore e i subappaltatori per suo tramite devono altresì trasmettere, **a scadenza quadrimestrale e in ogni caso prima dell'emissione di ogni stato di avanzamento**, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa; in caso contrario l'Amministrazione provvederà alla detrazione di cui al comma 3 del presente articolo.
3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del **30 per cento sui pagamenti in acconto**, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
4. Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 57 COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO

- 1 Durante l'esecuzione delle opere appaltate l'Amministrazione potrà disporre un collaudo tecnico provvisorio delle stesse allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio.
- 2 Si procederà ad un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'impresa. Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo. Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio sono a carico dell'Impresa, ad eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione di collaudo.
- 3 Le spese per le verifiche di funzionamento saranno sostenute dalla Impresa.

Art. 58 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, **entro 20 giorni dalla richiesta**, il certificato di ultimazione; **entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori** il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Contratto. Al collaudatore spetterà in fase di redazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, riconoscere all'appaltatore le somme (residue) di cui all'art. PF.000010 dell'elenco prezzi unitari. Resta inteso che eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite all'appaltatore per risolvere problematiche insorte successivamente alla data di ultimazione dei lavori non dovessero essere dall'appaltatore stesso ottemperate, saranno affidate direttamente ad altro operatore a giudizio insindacabile della D.L.. Ciò comporterà il mancato riconoscimento all'appaltatore del compenso di cui all'art. PF.000010 dell'elenco prezzi unitari.

Art. 59 CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE

- 1 Come già indicato all'**Art. 25** del presente Contratto, il conto finale dei lavori è redatto entro **90 giorni** dall'ultima delle seguenti date:

- data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;
 - termine perentorio eventualmente assegnato nel certificato di ultimazione per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
 - data di consegna della documentazione di cui all'**art. 23 comma 5** del presente Contratto.
- 2 Salva la facoltà dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso entro **sei mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.
 - 3 Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro **tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.
 - 4 Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'Impresa, l'approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro **due mesi** dalla scadenza dei termini precedenti, l'Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.
 - 5 Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale sono a totale carico dell'Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.
 - 6 L'impresa dovrà inoltre assumere garanzia di **ventiquattro mesi** a decorrere dalla data del verbale di consegna definitiva delle opere all'Amministrazione, relativamente alle forniture. Qualora per il detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o malfunzionamenti alle apparecchiature, l'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e/o sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'Amministrazione appaltante o da chi per essa.
 - 7 A sostegno della garanzia di cui sopra, **prima dello svincolo delle cauzioni già prestate**, l'Impresa dovrà costituire **altra cauzione di importo pari ad 1/3 della cauzione definitiva prestata**, che sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia.
 - 8 Per tale cauzione, l'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 60 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Contratto.

CAPO XIV - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 61 CUSTODIA DEL CANTIERE

- 1 È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- 2 In particolare, l'Impresa è tenuta ad affidare la custodia del/i cantiere/i a persona/e provvista/e della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 62 CARTELLO DI CANTIERE

- 1 L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero **2 esemplari** del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
- 2 L'Impresa esecutrice commissionerà i predetti cartelli entro cinque giorni dalla data della consegna dei lavori, scegliendo la Ditta fornitrice ed accordandosi con la stessa per il prezzo e l'installazione mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 idoneamente fondati ed ancorati nel terreno, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.
- 3 Alla Stazione Appaltante competerà, invece, la scelta della loro ubicazione nel cantiere nella località che indicherà il Direttore dei Lavori,
- 4 Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi del vettore.
- 5 L'Impresa, nel caso che i cartelli giunti a destinazione dovessero risultare in non perfette condizioni, è tenuta a dare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.
- 6 L'Impresa si impegna a mantenere in ottimo stato i cartelli installati ed all'occorrenza ad eseguire i ritocchi che si dovessero rendere necessari.

Art. 63 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (stipula dell'atto, imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E** del 27/3/2002.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
4. Il presente atto fruisce delle agevolazioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. (imposta sostitutiva che tiene luogo dell'imposta di registro e di bollo) nonché delle agevolazioni di cui al D.P.R.

6.3.1978 n. 218 (onorari notarili ridotti alla metà).

Art. 64 CONCLUSIONI

1. A seguito degli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria appaltatrice, il Direttore dell'Area Tecnico-Ambientale affida, in nome e per conto del Consorzio, che rappresenta, all'aggiudicatario l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e accetta, quale fideiussore la Società Cattolica di Assicurazione e si obbliga per il Consorzio a far pagare il corrispettivo dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato speciale e nel presente contratto.
2. Con la firma del presente contratto il Consorzio conferisce all'Impresa aggiudicataria in persona del suo titolare, il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le attività previste nel progetto, secondo le condizioni tutte richiamate nel capitolato speciale di appalto e nei documenti ed elaborati tutti richiamati nel presente contratto.
3. Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto

L'IMPRESA

IL CBSM